



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1661**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Indicazioni e criteri generali per l'applicazione della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 "Provvedimenti a favore della cooperazione" e della legge 18 luglio 1967, n. 587, relativamente all'assunzione da parte della Provincia autonoma di Trento delle spese sostenute dai commissari liquidatori di società cooperative e dei relativi compensi

Il giorno **01 Agosto 2007** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA

Assenti:

GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 stabilisce delle provvidenze a favore della cooperazione. L'articolo 9 della predetta normativa stabilisce che l'esercizio delle funzioni previsto dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 sia delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

A tal fine la Provincia autonoma di Trento si è dotata di propri indirizzi con deliberazione della Giunta provinciale n. 7626 del 10 dicembre 1999.

La legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 "Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" prevede che, a decorrere dal 1° agosto 2004, tutte le funzioni amministrative della Regione Trentino – Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative siano delegate alla Provincia autonoma di Trento

Quindi, considerato che la competenza amministrativa della Provincia autonoma di Trento si estende anche agli interventi di cui all'articolo 3 (spese per le revisioni straordinarie) della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, si propone di adottare nuovi criteri generali, come individuati nell'allegato alla presente deliberazione.

Tenuto conto altresì che, ai sensi del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, le attribuzioni dello Stato in materia di cooperazione sono esercitate dalla Regione Trentino – Alto Adige, le indicazioni allegate alla presente deliberazione contemplano anche le modalità applicative della legge 19 luglio 1967, n. 587 "Rimborso spese e compenso ai commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile". In particolare, si prevede l'assunzione a carico del bilancio provinciale delle spese sostenute dai commissari liquidatori di società cooperative per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorità di vigilanza, nonché i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudono con un attivo insufficiente a coprire le spese ed i compensi medesimi.

Riguardo al tema della compatibilità delle provvidenze previste dalle direttive in argomento con il regime comunitario in materia di aiuti di Stato, si evidenzia come le attività oggetto di agevolazione previste dalla legge regionale 8/1964 (revisione ordinaria delle cooperative; rappresentanza, tutela, azione di sviluppo, di riorganizzazione e propulsione del movimento cooperativo; procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative) siano riconducibili alla tipologia dei servizi di interesse generale.

Lo Stato italiano infatti promuove e favorisce tali compiti perché riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Con l'articolo 45 della Costituzione viene tutelata la finalità sociale della cooperazione perché rappresenta uno strumento per l'emancipazione delle classi meno abbienti e per la gestione sociale e collettiva di attività economiche. Il risvolto sociale della cooperazione lo si ricava chiaramente dalla definizione di cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (*associazione indipendente,*

non-governativa fondata nel 1895, che associa 226 organizzazioni cooperative di 89 Paesi, attive in tutti i settori dell'economia): una cooperativa è un'associazione volontaria di persone che si uniscono per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali nonché le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà comune controllata democraticamente.

A sua volta, in virtù della potestà esclusiva sulla materia, la Regione disciplina con particolare attenzione tali attività (il testo coordinato in materia di vigilanza sulle cooperative è stato promulgato con D.P.G.R. 2 marzo 1994, n. 3/L), disponendo due modalità di esecuzione: diretta o demandata ad associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7.

Da tempo la categoria dei servizi di interesse generale è al centro dell'attenzione dell'Unione europea. Basti richiamare i recenti documenti prodotti dalla Commissione europea, dal Libro verde - COM (2003) 270 del 21 maggio 2003, al Libro bianco - COM (2004) del 12 maggio 2004, nonché sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (Causa C-364/92, SAT/Eurocontrol, Racc. 1994; Causa C.343/95, Diego Cali, Racc. 1997; Causa C-280/00 Altmark Trans).

Alla luce del dibattito in corso, la posizione della Commissione delle Comunità europee è sinteticamente la seguente: l'obiettivo di creare un mercato interno aperto e competitivo è compatibile con l'obiettivo di sviluppare dei servizi di interesse generale accessibili, di alta qualità e a prezzi abbordabili. Tuttavia, in talune situazioni la realizzazione dell'obiettivo della politica pubblica nazionale potrebbe necessitare di un coordinamento con altri obiettivi della Comunità. Secondo la Commissione, tali situazioni sono disciplinate dall'articolo 86, comma 2, del Trattato, il quale stabilisce che i servizi di interesse economico generale non sono soggetti all'applicazione delle norme del trattato nella misura in cui ciò risulti necessario per consentire loro di adempiere il compito di interesse generale. Ciò significa che l'effettiva prestazione di un compito di interesse generale prevale, in caso di controversia, sull'applicazione delle norme del Trattato. Pertanto, la normativa tutela i compiti piuttosto che le loro modalità di esecuzione.

Parimenti, stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, molte attività esercitate da enti le cui funzioni sono principalmente sociali, che non realizzano profitti e non si prefiggono di svolgere un'attività industriale o commerciale sono di norma escluse dall'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di mercato.

In applicazione dell'articolo 86, comma 2, del Trattato, la Commissione delle Comunità europee ha recentemente emanato la decisione L312/67 del 28 novembre 2005. Il provvedimento chiarisce quali siano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato, sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, sono considerati compatibili con il mercato comune ed esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato. In particolare, la decisione fissa i livelli massimi di intervento, le modalità di conferimento dei servizi e l'oggetto della compensazione.

- Gli aspetti rilevanti della decisione, ai fini del presente provvedimento, sono:
- a) la compensazione di obblighi di servizio pubblico deve essere di importo annuo inferiore a 30 milioni di Euro e il fatturato totale annuo medio dell'impresa beneficiaria, al lordo delle imposte, deve mantenersi al di sotto dei 100 milioni di Euro;
 - b) la responsabilità della gestione del servizio di interesse economico generale deve essere conferita all'impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali che indichino natura, durata degli obblighi di servizio, territorio, parametri di calcolo, controllo e revisione della compensazione, modalità per evitare sovracompensazioni e loro eventuale rimborso;
 - c) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole del capitale proprio.

La proposta di indicazioni e criteri generali, allegata alla presente, tiene conto dei vincoli sopra menzionati nonché dei pareri acquisiti dalle strutture competenti, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1112 del 24 maggio 2002. Riguardo alle perplessità presenti nel parere del Servizio legislativo in merito alla possibilità che taluni interventi finanziari della legge regionale 8/1964 possano costituire aiuti di Stato, si ribadisce come, in termini generali, la finalità di detti interventi sia quella di consentire l'espletamento delle funzioni di pubblico interesse individuate dal legislatore regionale con la normativa in materia di vigilanza sulle cooperative (L.R. 29 gennaio 1954, n. 7).

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8;
- vista la legge 19 luglio 1967, n. 587;
- vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti, legalmente espressi,

delibera

- 1) di adottare le indicazioni ed i criteri generali per l'applicazione della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 e della legge 19 luglio 1967, n. 587, limitatamente all'assunzione da parte della Provincia autonoma di Trento, in presenza di specifiche fattispecie, delle spese sostenute dai commissari liquidatori di società cooperative e dei relativi compensi, come individuati nell'allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

MD

Indicazioni e criteri generali per l'applicazione della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 "Provvedimenti a favore della cooperazione" e della legge 18 luglio 1967, n. 587, relativamente all'assunzione da parte della Provincia autonoma di Trento delle spese sostenute dai commissari liquidatori di società cooperative e dei relativi compensi

Art. 1

Oggetto

1. In relazione alle funzioni delegate dalla Regione Trentino – Alto Adige /Südtirol, di seguito denominata Regione, alla Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata Provincia, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, il presente provvedimento stabilisce i criteri generali e le modalità per:

- a) la concessione di contributi a favore delle cooperative ed associazioni riconosciute, previste dalla legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 di seguito denominata legge regionale;
- b) l'assunzione diretta di spese da parte della Provincia nei casi previsti dalla legge regionale e dalla legge statale 18 luglio 1967, n. 587

Art. 2

Interventi a favore delle cooperative, delle Associazioni riconosciute e dei Commissari liquidatori

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 16, comma 7, della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e dall'articolo 3 della legge regionale, la Provincia assume le spese sostenute per la revisione straordinaria delle cooperative.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e dall'articolo 4 della legge regionale, le provvidenze a favore delle Associazioni riconosciute riguardano attività di interesse generale per la propulsione del movimento cooperativo e consistono in:

- a) contributo alle spese relative alla revisione ordinaria delle cooperative;
- b) contributi all'azione di sviluppo e riorganizzazione svolte a favore delle società cooperative aderenti;
- c) contributi per le spese relative all'assistenza tecnica, legale ed amministrativa, alla vigilanza, controllo contabile e certificazione dei bilanci delle società cooperative aderenti.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale, la Provincia interviene a copertura parziale delle spese sostenute per la revisione ordinaria da parte delle cooperative non aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta.

4. In conformità all'articolo 1 della legge 18 luglio 1967, n. 587, la Provincia assume le spese sostenute dai commissari liquidatori nel caso di procedure di liquidazione coatta e coatta amministrativa che si chiudano per totale mancanza di attivo oppure con un attivo insufficiente a coprire tali spese.

Art. 3

Documentazione richiesta alle Associazioni riconosciute

1. Per accedere alle provvidenze previste dall'articolo 4 della legge regionale, le Associazioni riconosciute, devono presentare entro la data del 30 aprile di ogni anno apposita domanda alla struttura provinciale competente in materia. Per la presentazione della domanda si osserva la normativa vigente in materia di imposta di bollo.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) il programma dell'attività prevista nell'anno solare di riferimento relativamente alle revisioni ordinarie, all'azione di sviluppo e di riorganizzazione, all'assistenza tecnica, legale, amministrativa nonché alle attività di vigilanza, di controllo contabile e di certificazione dei bilanci;
- b) il preventivo di spesa dettagliato per tutte le attività di cui alla lettera a);
- c) il prospetto di raccordo fra le spese oggetto di intervento e le spese complessive del conto economico dell'Associazione.

3. In particolare, il programma di attività di cui al comma 2, lettera a) deve indicare:

- a) il numero delle revisioni ordinarie nei confronti delle cooperative aderenti alle Associazioni riconosciute che si prevede di eseguire nell'anno di riferimento.
- b) la descrizione dell'azione di sviluppo e di riorganizzazione svolta, nonché la descrizione dei servizi di assistenza tecnica, legale e amministrativa previsti.

Art. 4

Spesa ammessa delle Associazioni riconosciute

1. Nella domanda di cui al paragrafo precedente dovranno essere computati solo i costi inerenti allo svolgimento delle iniziative strettamente correlate alle attività previste dall'articolo 4 della legge regionale, che non siano già oggetto di agevolazione di altra normativa regionale, provinciale, statale o comunitaria, e precisamente: attività di revisione ordinaria; azione di sviluppo e di riorganizzazione; assistenza tecnica, legale ed amministrativa (comprese le attività di vigilanza, di controllo contabile e di certificazione dei bilanci).

2. Potranno essere ammesse a contributo spese di carattere generale non attribuibili espressamente alle attività di cui al comma 1 (personale, costi di gestione e funzionamento degli immobili) nella misura massima del 20 per cento dei costi di cui al comma 1.

3. In ogni caso non sono ammessi a finanziamento i costi riguardanti gli investimenti tecnologici, gli oneri finanziari, le rettifiche di valore delle attività finanziarie, gli oneri straordinari e le imposte, ad eccezione delle imposte relative alle spese del personale e dell'IVA indetraibili. A titolo esemplificativo si elencano gli oneri non ammissibili:

- a) imposte e tasse, tranne Irap e Iva indetraibile;
- b) ammortamenti ed accantonamenti;
- c) interessi passivi;
- d) liberalità e donazioni effettuate a favore di terzi;
- e) perdite su crediti;
- f) permessi sindacali;
- g) spese di rappresentanza;

- h) contributi associativi non funzionali alle iniziative ammissibili a finanziamento.

4. Le Associazioni riconosciute dovranno assolvere i compiti revisionali in modo efficiente, come dispone l'articolo 19 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

5. I benefici di cui all'articolo 4 della legge regionale non sono cumulabili con altri aiuti relativi alle medesime spese concessi a valere su altre leggi.

Art. 5

Entità dei contributi e modalità di erogazione alle Associazioni riconosciute

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale e compatibilmente alle risorse disponibili sul bilancio provinciale, i contributi potranno essere concessi nella misura fino al 60 per cento della spesa ammessa di ciascuna Associazione riconosciuta.

2. I contributi non potranno superare l'importo dato dalla differenza fra la spesa ammessa e gli introiti diretti relativi alla stessa.

3. Ai fini della liquidazione dell'anticipo previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale l'erogazione dei sussidi è disposta nella misura massima del 50 per cento con il provvedimento di concessione, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa ammessi, mentre la restante quota è liquidata dietro presentazione di:

- a) dettagliata relazione firmata dal legale rappresentante, comprovante l'attività svolta con l'eventuale specificazione degli obiettivi previsti e non raggiunti, con le relative motivazioni;
- b) rendicontazione delle spese complessivamente sostenute per le revisioni ordinarie eseguite, per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa prestata nonché per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'Associazione, attestante la conformità delle spese e delle entrate rendicontate alle scritture contabili.

4. In sede di liquidazione della rata a saldo deve essere accertato il pieno rispetto della misura massima contributiva del 60 per cento, stabilita al comma 1 sulla spesa effettivamente sostenuta. Qualora l'ammontare del contributo sulla spesa effettivamente sostenuta risultasse superiore alla menzionata misura massima, si procederà alla riduzione proporzionale dell'intervento concesso, al fine di ricondurre il medesimo entro il limite consentito, ed all'eventuale recupero degli anticipi erogati.

5. Nel caso in cui ad una Associazione riconosciuta sia revocato il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1954, il saldo del sussidio concesso è proporzionalmente ridotto in base alla spesa ammessa effettivamente sostenuta fino alla data della revoca.

Art. 6

Documentazione richiesta alle società cooperative non aderenti ad Associazioni riconosciute, entità dei contributi e modalità di erogazione

1. Per accedere ai benefici di cui all'articolo 8 della legge regionale, relativamente alle spese sostenute per la revisione ordinaria, la cooperativa non aderente ad alcuna associazione riconosciuta deve presentare apposita domanda al Servizio provinciale competente. Per la presentazione della domanda si osserva la normativa vigente in materia di imposta di bollo.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) parcella debitamente quietanzata rilasciata dal revisore o copia semplice della medesima, unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) eventuale disposizione di accredito della somma richiesta su conto corrente bancario.

4. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese riconosciute dalla Commissione provinciale per le Cooperative.

4. Il contributo sull'importo delle spese riconosciute o su quello effettivamente pagato dalle cooperative, qualora inferiore, è pari al 50 per cento.

5. L'erogazione del beneficio per le spese revisionali ordinarie avviene in una unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

6. Possono richiedere il concorso nelle spese revisionali anche le società cooperative poste in liquidazione.

Art. 7

Spese per revisioni straordinarie

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale relativamente alle revisioni straordinarie di cooperative non aderenti ad associazioni riconosciute disposte ai sensi dall'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 1954, l'incaricato della revisione deve presentare al Servizio provinciale competente in materia la seguente documentazione:

- a) parcella conforme a quanto riconosciuto dalla Commissione provinciale per le cooperative o copia semplice della medesima, unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) eventuale disposizione di accredito della somma richiesta su conto corrente bancario.

2. La spesa ammissibile è stabilita dalla Commissione provinciale per le Cooperative.

3. Il pagamento dell'onorario e delle spese relative alle revisioni straordinarie disposte ai sensi del comma 1 è eseguito nei confronti del revisore incaricato in una unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

Art. 8

Criteria per la rivalsa delle spese sostenute dalla Provincia per la revisione straordinaria

1. Con riferimento all'articolo 3 della legge regionale, il Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative procede al recupero delle spese relative alla revisione straordinaria pagate secondo quanto previsto dall'articolo 5 nei seguenti casi e nei confronti:

a) dei componenti degli organi amministrativi e dei sindaci qualora la revisione straordinaria sia stata eseguita come conseguenza del rifiuto o dell'omissione di fornire atti, documenti e informazioni relativamente ad atti, fatti e circostanze rilevanti ai fini della vigilanza a fronte di un'esplicita richiesta;

b) di coloro che hanno fatto eseguire la revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, esponendo fatti o atti non corrispondenti al vero e preordinati ad una errata rappresentazione della situazione.

2. Qualora si sia verificato uno dei casi indicati al comma 1, con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative si procede alla rivalsa delle spese sostenute dalla Provincia nei confronti dei soggetti individuati dal medesimo comma, invitando i componenti gli organi amministrativi al pagamento delle somme quantificate nel predetto atto di accertamento entro 30 giorni dalla notifica della richiesta. Qualora alla scadenza del termine non sia avvenuto il pagamento, alla riscossione e al versamento si procede secondo quanto previsto dal Capo IV della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Art. 9

Assunzione della spesa relativa alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative

1. Sono poste a carico della Provincia le spese necessarie per la liquidazione coatta amministrativa disposta dagli Organi della procedura medesima secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge statale 19 luglio 1967, n. 587, ivi comprese quelle relative alle spese e ai compensi riconosciuti al commissario liquidatore per l'attività svolta nel caso la procedura si chiuda con totale mancanza di attivo o con attivo insufficiente a coprire le medesime.

2. L'assunzione della spesa è subordinata:

- a) all'approvazione della deliberazione della Commissione provinciale per le cooperative di autorizzazione al deposito del bilancio finale di liquidazione in Tribunale;
- b) alla presentazione di parcella relativa alla prestazione resa dal commissario liquidatore o di copia semplice della medesima, unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) alla presentazione, da parte del commissario liquidatore, del certificato di mancata impugnazione del bilancio finale di liquidazione.

3. L'importo delle somme erogate ai sensi del comma 1 non può in ogni caso essere superiore a quanto necessario per l'integrale copertura delle spese della procedura di liquidazione coatta amministrativa come risultanti dal bilancio finale di

liquidazione, tenendo conto dell'attivo realizzato nel corso della procedura medesima.

4. L'erogazione del concorso per le spese sostenute nelle liquidazioni coatte e coatte amministrative determinate secondo il presente articolo è disposta nei confronti dei commissari liquidatore in una unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

5. Il Commissario liquidatore è tenuto ad utilizzare le somme erogate secondo il presente articolo per l'esecuzione dei pagamenti previsti dal bilancio finale di liquidazione.

Art. 10

Criteri di riparto del fondo

1. Le somme stanziare sul bilancio di previsione per gli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge regionale e dall'articolo 1 della legge 18 luglio 1967, n. 587 sono ripartite nel modo seguente:

a) il 97,75% delle risorse stanziare è destinato alla gestione dell'articolo 4 della legge regionale; la quota viene a sua volta suddivisa in proporzione diretta all'ammontare delle spese ammissibili a finanziamento, preventivate dalle singole Associazioni nella domanda di intervento di cui all'articolo 3;

b) il rimanente è destinato alla gestione degli articoli 3 e 8 della legge regionale, nonché all'assunzione delle spese sostenute dai commissari liquidatori, nel caso di procedure di liquidazione che si chiudono con un attivo insufficiente a coprire le medesime, di cui all'articolo 1 della legge 587/1967.

Art. 11

Rendicontazione alla Regione

1. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute dalla Provincia per le funzioni delegate dalla Regione in materia di cooperazione, si fa riferimento ai prospetti di sintesi, da accludere ai conti consuntivi, come disposto dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 1/2004.